

N. 208/2018 / CIRCOLARE / Prot. 243.18 / FV

AREA LAVORO – RELAZIONI SINDACALI
06 dicembre 2018

Alle aziende associate

QUANDO ARRIVA L'ISPETTORE DEL LAVORO IN AZIENDA: COSA SAPERE

Nel corso del 2017, il personale che fa capo all'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha controllato poco più di 160.000 aziende, cioè circa 438 controlli al giorno, sabati, domeniche e festività inclusi. Tenuto conto che le imprese sono milioni, possono trascorrere anni senza essere oggetto di controlli che però, quando avvengono, possono generare apprensione anche se tutto è in regola. Nel 2017 l'Ispettorato poteva contare su 2.100 ispettori, 391 carabinieri, 1.182 dipendenti Inps e 299 Inail. Nella legge di bilancio 2019 che sarà approvata entro la fine dell'anno, sono previste 1.000 assunzioni nei prossimi tre anni.

I controlli vengono programmati con calendari di lavoro che possono essere settimanali o mensili con l'indicazione della ditta da sottoporre al controllo, ovvero delle aziende di un determinato settore operanti in un territorio predeterminato. La programmazione tiene anche conto delle indicazioni o richieste effettuate all'ufficio ispettivo da parte di lavoratori e delle loro organizzazioni. I controlli generalmente sono mirati, cioè vengono effettuati dove è più probabile riscontrare anomalie.

Le verifiche possono riguardare diversi aspetti posti a tutela del rapporto di lavoro, dalla sua costituzione, allo svolgimento, fino alla sua risoluzione. Vi rientrano tra questi, per esempio, la limitazione dell'orario di lavoro, i regimi dei riposi, la tutela economica, la tutela delle lavoratrici madri, quella dei minori, la tutela previdenziale (obblighi contributivi, indennità assicurative e previdenziali) nonché la tutela fisica, con particolare riferimento alla sicurezza nei cantieri.

Gli ispettori del lavoro con il potere di accesso loro conferito dall'art. 8 del D.P.R n. 520/1955, hanno la facoltà di visitare in ogni parte, a qualunque ora, anche di notte, i laboratori ed i cantieri di lavoro nonché dormitori e refettori annessi agli stabilimenti. Hanno inoltre la facoltà di visitare eventuali altri locali quando abbiano fondato sospetto che tali locali o luoghi di lavoro, che non siano direttamente o indirettamente connessi con l'esercizio dell'azienda, servano a compiere o a nascondere violazioni di legge.

Durante l'attività ispettiva e nell'ambito delle leggi sulle quali è chiamato a vigilare, l'ispettore è ufficiale di polizia giudiziaria. Quando si presenta in azienda ha l'obbligo di qualificarsi esibendo il tesserino di riconoscimento e da quel momento il titolare dell'attività o la persona che ne fa le veci, anche se non formalmente, deve porre a disposizione dell'ispettore tutti i documenti che per legge devono essere tenuti sul posto di lavoro. L'assenza del titolare non esime l'azienda da tale obbligo. L'ispettore ha altresì la facoltà di assumere informazioni direttamente dai lavoratori che ritiene siano anche indirettamente a conoscenza di fatti o situazioni utili.

Il datore di lavoro deve soddisfare ogni richiesta, anche documentale con l'avvertenza che, laddove tale richiesta rimanga inevasa, l'ispettore può procedere alla reiterazione della stessa ed a fronte di ulteriore rifiuto segue l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 4, comma 7°, della legge n. 628/1961 (arresto fino a 2 mesi o ammenda fino a 516 euro).

www.confimiemilia.it – info@confimiemilia.it

BOLOGNA
MODENA
PARMA
REGGIO EMILIA

Via di Corticella, 184/10 - 40128 Bologna
Via Pier Paolo Pasolini, 15 - 41123 Modena
Via Toscana 45/1 - 43123 Parma
Via Gandhi, 16 - 42123 Reggio Emilia

Tel +39 051 6388666 - fax +39 051 327861
Tel +39 059 894811 - fax +39 059 894812
Tel +39 0521 1566300 - fax +39 059 894812
Tel +39 0522 1473818 - fax +39 0522 1473871

A fronte di ogni sopralluogo deve essere predisposto un verbale di accesso, la cui compilazione e consegna è condizione di regolarità delle successive fasi ispettive. Il documento deve essere consegnato obbligatoriamente al datore di lavoro o, in sua assenza, ad altro soggetto presente fisicamente all'ispezione. In caso di rifiuto a ritirarlo, dopo averne data lettura, il verbale può essere inoltrato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nello schema allegato alla presente circolare, abbiamo inserito un utile vademecum che illustra brevemente le principali fasi del procedimento ispettivo in azienda e come potersi difendere. In caso di ispezione in azienda, vi consigliamo di contattare i funzionari della nostra Area Lavoro-Relazioni Sindacali che potranno assistervi in tutte le delicate fasi della procedura.

Allegati: vademecum su ispezioni in azienda

Per ulteriori informazioni: AREA LAVORO-RELAZIONI SINDACALI

Tel. 059-894811 – s.bianchi@confimiemilia.it; f.vecchi@confimiemilia.it

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confimi Emilia

